



TRIBUNALE DI TRENTO

PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

Procedimento unitario n. 65 / 2025

Debitore: **PRAIM S.R.L.** (c.f. 01613840220)

Procedimento di concordato preventivo n. 65-2// 2025

* * *

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

| | |
|-----------------------|------------------|
| dott. Luciano Spina | Presidente |
| dott. Jacopo Negro | Giudice |
| dott. Benedetto Sieff | Giudice relatore |

facendo seguito al decreto del 30.09.2025 di fissazione del termine ex art. 44 c.c.i.i., successivamente prorogato con decreto del 10.12.2025,

preso atto che il debitore, in data 20.01.2026, ossia tempestivamente, ha provveduto al deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, le attestazioni ai sensi degli artt. 84, 87 e 88 c.c.i.i. e la documentazione di cui all'art. 39 c.c.i.i.;

facendo seguito al decreto del 19.02.2026 con il quale si è rilevata la mancanza, in atti, della relazione del professionista indipendente designato dal debitore ai sensi dell'art. 84, comma 5, c.c.i.i, in relazione alla prevista parziale soddisfazione dei creditori muniti di privilegio (classi da 3 a 8), contestualmente ritenendo che detta relazione debba anche considerare l'evenienza dell'escussione della garanzia prestata da Mediocredito Centrale s.p.a., e dunque dell'attivazione del privilegio ex art. 8 bis, d. l. n. 3 del 2015, conv. l. n. 33 del 2015, e dunque assegnando al debitore, ai sensi dell'art. 47, comma 4, c.c.i.i., termine di giorni quindici per depositare la suddetta relazione, rilevato che nel termine assegnato il debitore ha depositato la suddetta relazione,

rilevato che la domanda è approvata e sottoscritta ai sensi dell'art. 120 bis c.c.i.i.;

lette le tre relazioni del professionista indipendente designato dal debitore rispettivamente stilate ai sensi degli artt. 84, comma 5, 87, comma 3 e 88, comma 2 c.c.i.i.;

sentito il giudice relatore,

letto il parere del commissario giudiziale dott. Gianluca Calovini Sartori, così come successivamente integrato con deposito del 06.03.2026 a seguito del deposito della relazione ex art. 84, comma 5, c.c.i.i. da parte del debitore,

ritenuta, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b), c.c.i.i., la ritualità della proposta;

ritenuto che, attesa la natura del piano e le disponibilità di liquidità (cfr. p. 10 della proposta), e dato atto della necessità di conservare una scorta di liquidità per far fronte alle spese correnti, trattandosi di concordato in continuità, si ritiene opportuno ridurre l'importo del fondo spese in una misura pari al 30% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, prudentemente stimabili nella somma di euro 90.000,00;

visto l'art. 47 c.c.i.i.,

dispone l'apertura del concordato preventivo di PRAIM S.R.L., e conseguentemente:

- a) nomina giudice delegato il dott. Benedetto Sieff;
- b) conferma la nomina del dott. Gianluca Calovini Sartori quale commissario giudiziale;
- c) assegna ai creditori termine **dal 29.06.2026 al 03.07.2026** per l'espressione del loro voto, e fissa al **16.04.2026** il termine per la comunicazione ai creditori da parte del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.c.i.i.;
- d) fissa termine perentorio di quindici giorni entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria fallimentare del Tribunale la somma di euro 27.000,00;

- e) dispone che il debitore presenti mensilmente una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, con rendicontazione dettagliata, munita di riscontri documentali, sulla gestione economica e finanziaria e sull'andamento di attività e passività dell'impresa, e con analitica indicazione dei costi e dei ricavi realizzati nel mese di riferimento;
- f) la relazione dovrà essere depositata in cancelleria entro il giorno del mese corrispondente a quello di comunicazione del presente provvedimento; contestualmente al deposito in cancelleria, il debitore dovrà inviare al commissario giudiziale, all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo indicato, copia della rendicontazione conforme a quella depositata in cancelleria; successivamente, il commissario giudiziale depositerà in cancelleria le proprie osservazioni alla relazione;

manda alla cancelleria:

- a) per le comunicazioni e le pubblicazioni ai sensi dell'art. 45 c.c.i.i.;
- b) per l'immediata comunicazione al commissario giudiziale.

Trento, 25/03/2026

Il Presidente

Luciano Spina